

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Consiglio dei Ministri del 10/06/2010 – Aumento dell’età pensionabile delle donne nel Pubblico impiego	2
Consiglio dei Ministri del 10/06/2010 – Piano di integrazione nella sicurezza	2
La disciplina inerente le responsabilità dell’Ente locale nell’ipotesi di sfornamento delle spese del personale da parte delle società in house – Corte dei Conti Sardegna	3
Obbligo di versamento all’INPS della contribuzione per maternità e malattia da parte di Consorzi Aziende speciali ed Istituzioni. Interpello n. 23 del 9 giugno 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	4
Verifica DURC nei confronti di Associazione Temporanea d’Imprese (ATI) – Interpello n. 23 del 9 giugno 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	5
Certificato al bilancio di previsione dell’anno 2010 – Circolare F.L. 12/2010	6
Guida agli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili	7
Linee guida per prassi trasparenti e responsabili da adottare negli appalti di servizi ONBSI (Organismo Nazionale Bilaterale Servizi Integrati)	7

Consiglio dei Ministri del 10/06/2010 – Aumento dell'età pensionabile delle donne nel Pubblico impiego

Dopo la richiesta della Commissione europea di accelerare, già dal 2012, l'entrata a regime dell'aumento a 65 anni dell'età di pensionamento delle donne nel pubblico impiego, il Consiglio dei Ministri del 10 giugno ha discusso ed approvato un emendamento da presentare in sede di conversione del decreto- legge anti-crisi (n.78 del 2010- Atto Senato 2228) che prende atto del monito all'Italia, espresso in sede europea.

Dunque si prevede di equiparare l'età pensionabile per uomini e donne (tutti a 65 anni) già a partire dal 1° gennaio 2012.

Il Governo ha dichiarato inoltre che i risparmi derivanti da questa misura confluiranno nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e finanzieranno interventi dedicati a politiche sociali e familiari.

Consiglio dei Ministri del 10/06/2010 – Piano di integrazione nella sicurezza

Nella seduta del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2010 è stato approvato il patto di integrazione che dovranno seguire tutti i cittadini extracomunitari neo arrivati in Italia.

Il documento completo è reperibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:
<http://www.lavoro.gov.it>

ACCORDO DI INTEGRAZIONE

- Destinatari: gli stranieri che entrano per la prima volta nel territorio italiano.
- Stipulazione: presso lo sportello unico o la questura contestualmente alla presentazione della domanda di permesso di soggiorno.
- Durata accordo: due anni.
- Fascia di età: dai 16 ai 65 anni.
- Minori: tra i 16 e i 18 anni l'accordo è sottoscritto anche dai genitori o dai soggetti esercenti la potestà genitoriale. Per i minori non accompagnati affidati o sottoposti a tutela l'accordo è sostituito dal completamento del progetto di integrazione sociale e civile.
- Esclusioni: istanza di permesso di soggiorno inferiore ad un anno, patologie o handicap tali da limitare gravemente l'autosufficienza o da determinare gravi difficoltà di apprendimento linguistico e culturale. Per le vittime di tratta, di violenza o grave sfruttamento, l'accordo è sostituito dal completamento del percorso di protezione sociale.
- Impegni dello straniero: acquisire la conoscenza di base della lingua italiana (liv. A2) e una sufficiente conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e degli obblighi fiscali, assolvere il dovere di istruzione dei figli minori; conoscere l'organizzazione delle istituzioni pubbliche.

- Lo straniero si impegna a rispettare i principi della Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 23.4.07 dichiarando di aderirvi.
- Lo Stato sostiene il processo di integrazione dello straniero attraverso l'assunzione di ogni idonea iniziativa e comunque, entro un mese dalla stipula dell'accordo, assicura allo straniero la partecipazione gratuita ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia, a cura dello sportello unico, di durata tra le 5 e le 10 ore.
- Monte crediti iniziale pari a 16 crediti, di cui 15 possono essere sottratti in caso di mancata frequenza alla sessione di formazione civica.
- Incremento dei crediti (all. "B"):
 - acquisizione di determinate conoscenze (es: la conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia);
 - svolgimento di determinate attività (es.: percorsi di istruzione e formazione professionale, conseguimento di titoli di studio, iscrizione al servizio sanitario nazionale, stipula di un contratto di locazione o acquisto di un'abitazione, svolgimento di attività di volontariato).
- Decurtazione dei crediti (all. "C"):
 - a) condanna penale anche non definitiva;
 - b) sottoposizione a misure di sicurezza personali anche in via non definitiva;
 - c) commissione di gravi illeciti amministrativi o tributari.
- Soglia di adempimento: conseguimento di 30 crediti.
- Verifica da parte dello sportello unico per l'immigrazione sulla base della documentazione prodotta dallo straniero il quale, in caso di assenza di idonea documentazione, può svolgere un apposito test, a cura dello sportello unico, inerente la conoscenza della lingua e della cultura civica.
- Esiti della verifica:
 - a) estinzione dell'accordo per adempimento = 30 crediti, livello A2 lingua e sufficiente conoscenza cultura civica;
 - b) possibilità di fruizione di attività culturali e formative premiali a carico del Ministero del Lavoro = 40 o più crediti;
 - c) proroga annuale dell'accordo = crediti inferiori a 30;
 - d) risoluzione dell'accordo ed espulsione dello straniero, fatta eccezione per le ipotesi in cui l'espulsione non sia possibile a norma di legge = crediti pari o inferiori a zero;
 - e) diniego di rinnovo o revoca del permesso di soggiorno = inadempimento dell'obbligo scolastico da parte dei figli minori, salvo la prova di essersi adoperato per garantirne l'adempimento.
- Istituzione di un'anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione presso il Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione.

La disciplina inerente le responsabilità dell'Ente locale nell'ipotesi di sfioramento delle spese del personale da parte delle società in house – Corte dei Conti Sardegna

La Corte dei Conti della Sardegna, con deliberazione n. 24 /2010/PAR del 31 maggio 2010 ha affermato che le società in house, pur non essendo ancora assoggettate alle regole del patto di stabilità interno (la cui operatività è stata rinviata all'adozione di un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze che ne dovrà fissare le modalità - art. 19 L. n. 102/2009), non possono rappresentare per l'Ente locale

uno strumento da utilizzare per eludere le norme di finanza pubblica e, in particolare, la disciplina vincolistica in materia di spesa per il personale.

Già con la legge del 3.8.2009 n. 102 di conversione del D.L. del 1.7.2009 n. 78, all'art. 19, è stato previsto che: "le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della Legge 30.12.2004, n. 311. Le predette società, adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze".

Ne consegue, quindi, che la disciplina vincolistica di contenimento della spesa per il personale applicabile all'Ente Locale si estende anche alle sue società in house con riferimento al divieto di superamento della spesa per il personale sostenuta l'anno precedente.

Conseguentemente vi sono, quindi, specifici obblighi in capo agli amministratori delle società in house ma anche a carico dell'Ente locale che è tenuto, nell'ambito del controllo analogo, a porre in essere un'attenta azione di direzione, coordinamento e supervisione delle attività delle società in questione tale da indirizzare le stesse verso la realizzazione di una politica di contenimento della spesa del personale.

Obbligo di versamento all'INPS della contribuzione per maternità e malattia da parte di Consorzi Aziende speciali ed Istituzioni. Interpello n. 23 del 9 giugno 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

A seguito di istanza di interpello avanzata per avere chiarimenti circa l'applicabilità dell'art. 20, comma 2, D.L. n. 112/2008 convertito in L. n. 133/2008 agli enti pubblici costituiti ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. c) del T.U.I.R (ovvero gli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), ivi compresi quelli di cui al combinato disposto degli artt. 31 e 114, D.Lgs. n. 267/2000, il Ministero del Lavoro sostiene che la norma sopra richiamata dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali "privatizzate e a capitale misto", sono tenute a versare all'INPS, secondo la normativa vigente, la contribuzione per maternità e la contribuzione per malattia per gli operai.

Destinatario, quindi, dell'obbligo contributivo in questione sono le "imprese partecipate in tutto o in parte dallo Stato e dagli enti pubblici, nonché le imprese degli enti locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000, che sono state interessate da processi di privatizzazione (...) e che hanno continuato ad essere

assoggettate ad un regime previdenziale di tipo pubblicistico, nonché a regimi speciali riconosciuti alle medesime in forza di specifiche disposizioni normative'.

L'INPS inoltre considera destinatarie dell'adempimento previdenziale "le imprese costituite a seguito di trasformazioni di enti ed istituti di diritto pubblico, in quanto già assoggettate a regimi speciali".

La ratio della norma è quella di applicare alle imprese predette, che ormai hanno perduto la propria natura giuridica pubblica a seguito del processo di privatizzazione, la medesima disciplina dettata in materia di obblighi contributivi, connessi alle prestazioni di maternità e malattia, per le imprese aventi natura privata sin dalla costituzione.

Verifica DURC nei confronti di Associazione Temporanea d'Imprese (ATI) – Interpello n. 23 del 9 giugno 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

A seguito di istanza di interpello per sapere di quale soggetto giuridico la stazione appaltante deve verificare il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in relazione ad un appalto pubblico cui partecipa una Associazione Temporanea di Imprese (ATI), il Ministero del Lavoro ha sostenuto che il D.Lgs. n. 81/2008, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 106/2009, all'articolo 90 comma 9 lettera a) ha previsto che il committente o il responsabile dei lavori verifichi l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. L'allegato XVII al punto 01 prevede che: "le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97"; al successivo punto 1 si prevede che: "ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno (...) c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007".

Lo stesso D.Lgs. n. 81/2008 ha poi definito:

- l'impresa affidataria quale "impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi (...)", specificando il caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese ma non il caso di una ATI (art. 89, comma 1, lett. i);

- l'impresa esecutrice: "impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e material" (art. 89, comma 1, lett. i-bis).

È evidente quindi che il DURC vada verificato anche rispetto alle imprese affidatarie, ancorché non esecutrici, in quanto le stesse devono come minimo assolvere i compiti di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008.

La duplice richiesta del DURC ai due soggetti giuridici coinvolti nell'appalto (impresa affidataria e impresa esecutrice) è motivata proprio dalla circostanza che l'impresa affidataria, anche nel caso in cui voglia affidare i lavori in subappalto, deve comunque utilizzare del personale per l'assolvimento dei compiti di cui al predetto art. 97.

La verifica del DURC delle imprese costituenti la ATI, prima dell'affidamento dei lavori, è quindi indispensabile per l'assolvimento dell'obbligo di accertamento dell'idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie che nella fase iniziale sono le uniche imprese che dovrebbero eseguire i lavori.

Nelle fasi successive la ATI è sì impresa affidataria, in quanto titolare del contratto di appalto con il committente, ma l'intera esecuzione dell'opera risulta in capo alla società consortile all'uopo costituita.

Per di più la stessa società consortile assume su di sé i rapporti che scaturiscono dalla esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto, ivi compreso il potere di subappaltare parte dell'opera e di organizzare il proprio personale ai fini dell'esecuzione dei lavori appaltati.

In pratica gli oneri che, in base all'art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008, sono propri dell'impresa affidataria, nel caso di specie vengono ad essere assunti dalla consortile.

Si può quindi concludere che in tal caso, seppure all'atto dell'affidamento dei lavori la verifica del DURC deve interessare le imprese riunite nella ATI, al momento del pagamento dei SAL, essendo la sola consortile impresa esecutrice e impresa autorizzata dal committente a stipulare contratti di subappalto, la stazione appaltante sarà tenuta a verificare il DURC esclusivamente della società consortile e delle eventuali subappaltatrici.

In tal senso va dunque evidenziata la necessità, da parte della stazione appaltante, di verificare la titolarità esclusiva della consortile - quale società autorizzata a ricorrere ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 al subappalto - di tutta l'esecuzione dell'opera.

Certificato al bilancio di previsione dell'anno 2010 – Circolare F.L. 12/2010

Il Ministero dell'Interno (Direzione Centrale Finanza Locale) ha diffuso la circolare n. 12 del 9/06/2010 volta a chiarire alcuni aspetti della compilazione del certificato del Bilancio di Previsione 2010.

Si riporta di seguito testo della circolare:

"Per corrispondere ad alcune richieste di chiarimento, circa la corretta compilazione del quadro contabile 6-quater, previsto per tutti i comuni e province, si forniscono alcune istruzioni di dettaglio a conferma di quelle già contenute nel modello di certificazione in oggetto.

In proposito, si conferma che esso va compilato per indicare le informazioni e i dati contabili circa le n. 10 principali aziende e società per fatturato verso le quali si sono realizzate esternalizzazioni di servizi e ricorra - allo stesso tempo - anche il requisito della partecipazione al capitale.

Inoltre, come già indicato alla nota n. 2 del quadro 6-quater, si conferma che vanno indicate solo le informazioni riferite ad *aziende speciali, società per azioni e società a responsabilità limitata*, restando esclusa l'indicazione di altri soggetti giuridici verso i quali si detenga una partecipazione e - allo stesso tempo - si realizzi una esternalizzazione; come anche non andranno indicate quelle aziende e società, rispetto alle quali si realizzi una percentuale di partecipazione fino allo 0,49 per cento per cui andrebbe indicato - tenuto conto dell'arrotondamento per difetto - il valore zero come percentuale di partecipazione.

Per quanto infine attiene al dato della tariffa di igiene ambientale dei comuni, si chiede di indicare il dato nel certificato alla collocazione già prevista delle entrate tributarie - alla voce 2056 del quadro n. 2 -, in attesa che vengano approfonditi da parte dei competenti Uffici gli effetti derivanti dal comma 33, articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010 che - come è noto - ha operato una interpretazione circa la natura della tariffa prevista dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152."

Guida agli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Sul sito internet del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. (Socio unico Ministero dell'Economia e delle Finanze D.Lgs 79/99) : <http://www.gse.it> è possibile consultare e scaricare la "Guida agli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili".

La pubblicazione, curata dal Gestore dei Servizi Energetici, fornisce un quadro d'insieme delle principali disposizioni nazionali in materia di incentivazione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica (con esclusione della descrizione del Conto Energia per gli impianti fotovoltaici, per la quale si rimanda alla guida apposita).

Nella guida sono descritte le modalità per il riconoscimento degli incentivi e per la remunerazione dell'energia immessa in rete. Sono, inoltre, fornite informazioni sulla connessione degli impianti alla rete elettrica, sulla misura dell'energia, sulle autorizzazioni e sulle principali caratteristiche degli impianti alimentati a fonti rinnovabili

Linee guida per prassi trasparenti e responsabili da adottare negli appalti di servizi ONBSI (Organismo Nazionale Bilaterale Servizi Integrati)

Sul sito della Regione Lombardia è possibile consultare le nuove "Linee guida per prassi trasparenti e responsabili da adottare negli appalti di servizi", documento predisposto dall'ONBSI che contiene indicazioni utili per l'adozione di prassi trasparenti e responsabili negli appalti di servizi. Obiettivo del documento è quello di sensibilizzare Stazioni Appaltanti ed Imprese nell'attuare azioni di contrasto verso fenomeni distorsivi della concorrenza, correlati a violazioni, più o meno gravi, di regole poste a tutela del lavoro, della concorrenza, della contrattualistica e del mercato in generale.

E' un ulteriore contributo alla promozione di strumenti atti a garantire in maggior misura la legalità degli appalti di servizi e costituisce un valido strumento di lavoro sia per la committenza pubblica sia per quella privata.

Il documento, quindi, si rivolge alla generalità degli operatori economici che chiedono migliori condizioni per cooperare alla promozione di strumenti atti a:

- garantire la legalità degli appalti di servizi;
- promuovere lo sviluppo qualitativo del settore e dell'occupazione;
- favorire la partecipazione libera e competente degli operatori economici agli appalti di servizi;
- contrastare il lavoro nero ed irregolare e la criminalità economica.

Estratto della prefazione:

" Il documento è concepito per essere integrato e sviluppato periodicamente ed affrontare in tempi diversi la vasta e complessa normativa degli appalti di servizi, anche con approfondimenti successivi; quindi, non pretende di rappresentare in modo completo e definitivo gli argomenti trattati.

La revisione attuale del documento, aggiornato al 22 aprile 2010, affronta gli argomenti seguenti nell'ambito di due macro aree tematiche:

- la prima parte è dedicata alla responsabilità solidale negli appalti, con un esame delle norme di legge che moltiplicano i centri di imputazione della responsabilità patrimoniale per garantire l'effettività della tutela dei lavoratori:

- *definizione dell'appalto;*
- *genuinità dell'appalto;*
- *conseguenze di un appalto non genuino;*
- *responsabilità solidale del committente;*
- *diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente;*
- *responsabilità solidale di appaltatore e subappaltatore;*

- la seconda parte riguarda i requisiti di selezione e controllo dell'appaltatore relativamente alla tutela del lavoro, in quanto la moltiplicazione dei centri di imputazione della responsabilità dovrebbe indurre il committente ad esercitare un controllo effettivo sulla consistenza tecnico-organizzativa e sulla solidità economica di appaltatori e subappaltatori:

- *contratto collettivo nazionale di lavoro applicato;*
- *costo del lavoro e della sicurezza;*
- *successione di appalti ("clausola sociale");*
- *regolarità contributiva;*
- *congruità contributiva.*

<https://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it>

Bergamo, 15 giugno 2010

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord